

Accordo

tra la Confederazione svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)

Concluso il 2 novembre 1977

Entrato in vigore il 1° gennaio 1979

(Stato 26 settembre 2000)

La Confederazione Svizzera

e

il Paese del Baden-Württemberg,

desiderosi di adeguare i regolamenti della pesca nel Lago Inferiore alle condizioni modificate e di sostituire all'uopo la Convenzione del 3 luglio 1897² concernente l'emanazione di un nuovo ordinamento della pesca nel Lago Inferiore e nel Reno,

hanno convenuto:

Indice

Sezione 1: Campo d'applicazione

§ 1 Campo d'applicazione geografico

§ 2 Campo d'applicazione materiale

Sezione 2: Diritto di pesca

§ 3 Diritto nel territorio della pesca generale

§ 4 Diritto nell'ambito dei diritti di pesca privati

§ 5 Territorio della pesca generale

§ 6 Tessere di pescatore

§ 7 Rilascio e ritiro della tessera di pescatore

§ 8 Tessera di pescatore professionista

§ 9 Tessera di pescatore ausiliario

§ 10 Tessera annuale di pescatore sportivo

§ 11 Tessera mensile di pescatore sportivo

§ 12 Competenze per il rilascio e il ritiro della tessera di pescatore

§ 13 Diritti di pesca privati

RU **1978** 1754

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² [CS **14** 219]

Sezione 3: Esercizio della pesca

- § 14 Principio
- § 15 Pesca con le reti
- § 15a³ Pesca con le reti: reti basse
- § 15b⁴ Pesca con le reti: reti alte
- § 15c⁵ Posa e ritiro delle reti
- § 16 Pesca con i bertovelli
- § 17 Pesca con le lenze da fondo
- § 18 Pesca con la lenza
- § 19 Cattura dei pesci da esca
- § 20 Pesca in comune
- § 21 Frasche, «reiser»
- § 22 Indicazione dei termini e periodi
- § 23 Giorni festivi per l'esercizio della pesca

Sezione 4: Protezione del patrimonio ittico, economia ittica, sorveglianza della pesca

- § 24 Attrezzi e metodi di cattura vietati
- § 25⁶ Periodi protettivi, lunghezze minime e altre restrizioni
- § 26 Economia ittica
- § 27⁷ Cattura di riproduttori e di microfauna predata dai pesci e catture speciali
- § 28 Tassa di pesca
- § 29 Sorveglianza della pesca
- § 30⁸ Controllo e contrassegno degli attrezzi di cattura
- § 31 Porto di attrezzi e di altri mezzi di cattura

Sezione 5: Plenipotenziari, Commissione della pesca

- § 32 Plenipotenziari
- § 33 Commissione della pesca

Sezione 6: Contravvenzioni

- § 34 Punizione di contravvenzioni
- § 35 Perseguimento di contravvenzioni
- § 36 Multe d'avvertimento (multi disciplinari)

³ Introdotta dal n. 1 dell'acc. del 19 novembre 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

⁴ Introdotta dal n. 1 dell'acc. del 19 novembre 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

⁵ Introdotta dal n. 1 dell'acc. del 19 novembre 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

Sezione 7: Disposizioni transitorie e finali

- § 37 Modificazione dell'accordo
- § 38 Disposizioni derogative
- § 39 Assistenza amministrativa
- § 40 Notificazione delle catture e delle immissioni di pesci
- § 41 Disposizioni transitorie
- § 42 Entrata in vigore

Sezione 1 Campo d'applicazione

§ 1 Campo d'applicazione geografico

(1) Il campo d'applicazione del presente accordo comprende tutto il Lago Inferiore e il Reno lacustre, dal vecchio ponte di Costanza sul Reno compreso lo specchio d'acqua sottostante il ponte fino alla linea che costeggia e prolunga la frontiera germano-svizzera, per attraversare il Reno a valle di Öhningen.

(2) Quando il livello d'acqua oltrepassa quello normale, il campo d'applicazione si estende a tutta la zona inondata.

(3) Il presente accordo si applica inoltre all'Aach fino a 100 m sotto il ponte stradale di Moos-Bohlingen, al Markelfinger e all'Allensbacher Mühlbach, ognuno fino al ponte della linea ferroviaria Radolfzell-Costanza, nonché agli affluenti del Lago Inferiore e del Reno lacustre fino a 100 m risalendo lo sbocco, come pure a tutte le fosse e concavità che, a mezzo di un corso d'acqua, comunicano in permanenza, entro una distanza di 100 m dallo sbocco, con il Lago Inferiore e il Reno lacustre.

§ 2 Campo d'applicazione materiale

(1) In mancanza di pertinenti disposizioni, vale il diritto dello Stato interessato.

(2) Le disposizioni del presente accordo si applicano pure alle persone autorizzate ad esercitare la pesca in base a diritti privati. Per il rimanente, l'esercizio della pesca è regolato dai titoli di diritto privato su cui è basato.

(3) Le limitazioni della pesca nel territorio della pesca generale, imposte da prescrizioni per le zone di protezione in base al diritto di tutela della natura, richiedono l'approvazione dell'altro Stato contraente.

Sezione 2 Diritto di pesca

§ 3 Diritto nel territorio della pesca generale

(1) solo chi è titolare di una tessera valida (§§ 6, 8 a 11) ha il diritto di esercitare la pesca nel territorio della pesca generale.

(2) La tessera di pescatore non occorre per

1. chi, in presenza del titolare di una tessera, lo aiuta nella pesca;
- 2.⁹ chi esercita la pesca con la lenza munita di gavittello fisso (galleggiante) e di amo semplice dalla riva svizzera.

§ 4 Diritto nell'ambito dei diritti di pesca privati

(1) Può praticare la pesca nell'ambito dei diritti di pesca privati, oltre il titolare del diritto, solo chi è da quest'ultimo autorizzato. La limitazione del numero delle autorizzazioni secondo un piano di economia ittica (§ 26 cpv. 2 no. 3) è riservata.

(2) Può praticare la pesca nell'ambito dei diritti di pesca privati, indipendentemente dall'autorizzazione ai sensi del capoverso 1, solo chi è titolare di una valida tessera di pescatore.

§ 5 Territorio della pesca generale

(1) Il territorio della pesca generale comprende il campo d'applicazione geografico secondo il § 1, ad eccezione delle zone indicate in appresso:

1. I territori situati ad est della linea che collega i segni numerati da 1 a 5 nel Reno lacustre presso Gottlieben e Costanza. Tra i segni numerati da 2 a 3 scorre la frontiera in linea irregolare lungo la scarpata del canale di navigazione a sud;
2. il canneto di Wollmatingen, limitato dalla linea che collega i segni numerati da 5 a 9;
3. il Gnadensee, limitato da una parte dalla strada Costanza-Reichenau e, dall'altra, dalla linea di comunicazione tra il Genslehorn sull'isola di Reichenau e la punta sud della penisola di Mettnau;
4. la pesca demaniale riservata presso Gaienhofen, limitata ad est e ad ovest dai segni numerati da 10 a 11, e 54 m dalla linea costiera verso il largo;
5. il territorio ad ovest dalla linea che collega i segni numerati da 12 a 13 presso Oberstaad/Öhningen.

(2) La posizione dei segni figura nell'allegato al presente accordo. I segni possono essere costituiti da pali o da cartelli.

§ 6 Tessere di pescatore

(1) Vengono rilasciate le seguenti tessere:

1. Tessere A e B di pescatore professionista (§ 8)
2. Tessere di pescatore ausiliario (§ 9)

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

3. Tessera annuale di pescatore sportivo (§ 10)
4. Tessera mensile di pescatore sportiva (§ 11)

la presentazione delle tessere di pescatore e dei formulari per le domande viene stabilita dalla prefettura di Costanza, d'intesa con i plenipotenziari (§ 32).

(2) Le tessere di pescatore figuranti al capoverso 1 n. 1 a 3 vengono rilasciate agli abitanti dei Comuni seguenti:

1. Su territorio tedesco: Costanza, Reichenau, Allensbach, Radolfzell, Moos, Gaienhofen, Öhningen;
2. Su territorio svizzero: Kreuzlingen, Gottlieben, Tägerwilten, Ermatingen, Salenstein, Berlingen, Steckborn, Eschenz.

(3) Al titolare di un diritto di pesca privato, non abitante in uno dei Comuni elencati al capoverso 2, viene rilasciata dietro domanda:

1. La tessera annuale di pescatore sportivo (§ 10) per l'ambito del suo diritto di pesca;
2. la tessera A di pescatore professionista (§ 8) per l'ambito del suo diritto di pesca, in quanto possa pescare con reti, bertovelli e lenze da fondo in base al suo titolo di diritto privato, anche se non riempie tutte le condizioni poste al § 8 capoverso 1. Il primo periodo del n. 2 si applica per analogia anche al titolare di un diritto di pesca privato che abita uno dei comuni menzionati nel capoverso 2 e che non adempie le condizioni previste dal § 8 cpv. 1.¹⁰

(4) Durante la pesca, il pescatore deve sempre avere seco la tessera e, se richiesto, esibirla agli organi di sorveglianza.

(5) La perdita della tessera dev'essere immediatamente denunciata all'ufficio che l'ha rilasciata.

§ 7 Rilascio e ritiro della tessera di pescatore

(1) La tessera di pescatore viene rilasciata soltanto a chi possiede un certificato di pesca tedesco, rilasciato o riconosciuto dal Paese del Baden-Württemberg oppure un permesso cantonale, rilasciato o riconosciuto dal Cantone di Turgovia.

(2) La tessera di pescatore può essere rifiutata a chi negli ultimi cinque anni sia stato passibile di punizione o di multa per

1. distruzione o danneggiamento intenzionale di costruzioni idrauliche, installazioni piscicole, dispositivi per la cattura di pesci o imbarcazioni di pesca;
2. furti di attrezzi o imbarcazioni di pesca;
3. gravi trasgressioni intenzionali di disposizioni di protezione delle acque, oppure
4. gravi contravvenzioni intenzionali al presente accordo o ad altre disposizioni di polizia della pesca.

¹⁰ Secondo periodo introdotto dal. n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718)

- (3) La tessera di pescatore può essere annullata o ritirata quando
1. diviene successivamente noto che, al momento del rilascio, esistevano motivi giustificanti un rifiuto oppure
 2. si verificano fatti successivi che avrebbero giustificato un rifiuto.
- (4) Il rilascio, il ritiro e la perdita delle tessere di pescatore devono figurare in un registro. La prefettura di Costanza ne va tenuta al corrente.
- (5) I plenipotenziari si adoperano per arrivare ad un reciproco adeguamento delle tariffe per il rilascio delle tessere di pescatore.

§ 8 Tessera di pescatore professionista

(1) La tessera di pescatore professionista per l'esercizio indipendente della pesca (tessera A di pescatore professionista) viene rilasciata a chi

1. lasci intendere che vuole esercitare la pesca a titolo di professione, nella misura in cui la pesca professionale viene abitualmente esercitata nel Lago Inferiore;
- 2.¹¹ abbia superato un esame finale dopo un apprendistato di almeno due anni nel settore della pesca.
- 3.¹² non disponga di una patente di pescatore professionista che autorizza la pesca in un altro lago o corso d'acqua.
- 4.¹³ provi di possedere un'esperienza di almeno un anno nel campo della pesca fluviale o lacustre.

(2) La tessera di pescatore professionista per l'esercizio non indipendente della pesca (tessera B di pescatore professionista) viene rilasciata a chi

- 1.¹⁴ riempia le condizioni ai sensi del capoverso 1 n. 2 e 3 e
2. lavori in un'azienda, il proprietario della quale è titolare di una tessera A di pescatore professionista.

(3) La tessera di pescatore professionista viene rilasciata al massimo per tre anni civili consecutivi. Il rilascio della prima tessera richiede il parere della commissione della pesca (§ 33.)

(4) Per la formazione professionale secondo il capoverso 1 n. 2, gli Stati contraenti possono prendere disposizioni complementari o deroganti, aventi pari valore.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

¹² Introdotto dal. n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

¹³ Introdotto dal. n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

(5) I plenipotenziari possono convenire, per una durata di cinque anni al massimo, disciplinamenti che prevedono il rilascio di un numero limitato di tessere di pescatore professionista, se un provvedimento siffatto si rivela necessario per garantire una gestione piscicola appropriata, in particolare per il mantenimento del patrimonio ittico.¹⁵

(6) Nel caso di un disciplinamento giusta il capoverso 5, occorre tenere in considerazione della presente disposizione: in base alla limitazione, la tessera di pescatore professionista non può essere rifiutata ai pescatori professionisti ai quali la tessera era stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del disciplinamento; per pescatori professionisti che pescano anche nel Lago superiore di Costanza può essere adottato un disciplinamento derogatorio.¹⁶

I pescatori professionisti che adempiono le condizioni per il rilascio della tessera di pescatore professionista, ma che non l'ottengono in virtù dei provvedimenti relativi alla limitazione del numero di tessere rilasciate, sono iscritti in una lista d'attesa secondo l'ordine della loro prima candidatura. Quando il numero delle tessere in circolazione è di nuovo inferiore al massimo fissato, vengono rilasciate nuove tessere secondo l'ordine stabilito mediante la lista d'attesa. Se una tessera di pescatore professionista diventa libera nel quadro della consegna di un'azienda piscicola a un parente o affine in linea diretta discendente o in linea collaterale fino al terzo grado, il successore dell'azienda riceve una tessera indipendentemente dalla lista d'attesa.

§ 9 Tessera di pescatore ausiliario

(1) La tessera di pescatore ausiliario viene rilasciata col consenso di un titolare della tessera A di pescatore professionista a chi

1. debba esercitare la pesca nell'azienda di questo pescatore professionista che ne assume la responsabilità e la sorveglianza, e a chi
2. possa provare di avere almeno un anno d'esperienza nella pesca lacustre.

(2) la tessera di pescatore ausiliario viene ogniqualevolta rilasciata per la durata di un anno civile.

(3) La tessera di pescatore ausiliario può essere rilasciata col consenso di un titolare della tessera A di pescatore professionista anche a chi debba transitoriamente esercitare la pesca in modo indipendente per un pescatore professionista che ne è impedito, e riempia le condizioni poste nel capoverso 1 n. 2. In deroga al capoverso 2, essa può essere rilasciata per un periodo più breve.

§ 10 Tessera annuale di pescatore sportivo

(1) La tessera annuale di pescatore sportivo viene rilasciata a chi intenda pescare con attrezzi giusta il § 14 cpv. 2 primo periodo e non professionalmente.¹⁷

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

(2) La tessera annuale di pescatore sportivo viene ogniqualevolta rilasciata per la durata di un anno civile.

(3) La prefettura di Costanza può, d'intesa con i plenipotenziari, limitare il numero delle tessere annuali di pescatore sportivo di volta in volta per la durata di un anno civile e ripartirlo sugli uffici di distribuzione, se ciò è richiesto da motivi di conservazione del patrimonio ittico o della pesca professionale.

§ 11 Tessera mensile di pescatore sportivo

(1) La tessera mensile di pescatore sportivo viene rilasciata a chi intenda pescare con attrezzi giusta il § 14 cpv. 2 primo periodo e non professionalmente, anche se non abita in uno dei Comuni elencati al § 6 cpv. 2.¹⁸

(2) La tessera mensile di pescatore sportivo viene rilasciata di volta in volta per la durata di un mese a decorrere dalla data del rilascio...¹⁹ Nel corso di un anno civile, la medesima persona può beneficiare al massimo di tre tessere mensili di pescatore sportivo. La prefettura di Costanza può, d'intesa con i plenipotenziari, limitare di volta in volta per la durata di un anno civile, a due o a uno il numero massimo delle tessere mensili ai sensi della frase 2, se ciò è richiesto da motivi di conservazione del patrimonio ittico o della pesca professionale.

(3) ...²⁰

§ 12 Competenze per il rilascio e il ritiro della tessera di pescatore

(1) La competenza per il rilascio e – indipendentemente dalla competenza giudiziaria – per il ritiro della tessera di pescatore di cui beneficiano persone che risiedono o soggiornano abitualmente

1. nel territorio assoggettato alla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, spetta alla prefettura di Costanza;
2. nel territorio di sovranità della Confederazione svizzera, agli uffici distrettuali di Kreuzlingen e Steckborn.

(2) Le persone che non risiedono o soggiornano abitualmente nel territorio assoggettato alla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania o nel territorio di sovranità della Confederazione svizzera, possono richiedere la tessera di pescatore a uno dei due uffici menzionati al capoverso 1.

(3) La competenza per il rilascio e per il ritiro della tessera mensile di pescatore sportivo può essere trasmessa ai Comuni elencati al § 6 capoverso 2.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

²⁰ Abrogato dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

§ 13 Diritti di pesca privati

I diritti di pesca privati nel campo d'applicazione del presente contratto sono liberamente alienabili e trasmissibili per eredità. Essi possono però, tramite negozio giuridico, essere trasmessi solo indivisi.

Sezione 3 Esercizio della pesca

§ 14 Principio

(1) I titolari della tessera di pescatore professionista e della tessera di pescatore ausiliario (pescatore professionista) possono esercitare la pesca soltanto con le reti, i bertovelli e le lenze da fondo, elencati nelle disposizioni in appresso, nonché con tutti gli attrezzi permessi ai pescatori sportivi. Sono tenuti a partecipare alla cattura di riproduttori nonché ai provvedimenti speciali intesi a conservare i popolamenti.²¹

(2) I titolari della tessera annuale o mensile di pescatore sportivo (pescatore sportivo) possono esercitare la pesca soltanto con la lenza, il vangaiolo, nonché con la rete e la bottiglia per i pesci da esca. Non è permesso pescare dalle imbarcazioni a motore in movimento.

(3) Ai pescatori professionisti e a quelli sportivi può essere richiesto di annunciare le catture effettuate.²²

§ 15²³ Pesca con le reti

(1) Possono essere usati per la pesca con le reti:

1. Reti basse, conformemente al § 15a,
2. Reti alte, conformemente al § 15b.

Le reti basse possono essere utilizzate soltanto come reti da fondo, le reti alte soltanto come reti da fondo o reti flottanti ancorate.

Per il calcolo dell'altezza delle reti vale la tabella di calcolo dell'altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie che costituisce l'allegato 2 del presente accordo.²⁴

(2) Nel posare le reti bisogna mantenere una distanza dalle altre reti: se si tratta di reti basse, 50 m, di reti alte 100 m e di reti flottanti, 200 m. Le reti che vengono posate in modo che partano dalla stessa riva per ritornarvi («Ufer – zu Ufer-Sätze») possono essere fissate una all'altra, senza spazio.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

²² Introdotto dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

²⁴ Per. introdotto dall'art. 1 n. 1 della conv. del 24 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 2352).

(3) Le formazioni litoranee, ai sensi delle disposizioni menzionate qui appresso, sono la zona che va dalla riva fino al declivio. Laddove il declivio non è pronunciato si considera la zona in cui l'acqua può raggiungere sino a 5 m di profondità.

§ 15a²⁵ Pesca con le reti: reti basse

(1) Per le reti basse si applicano le seguenti misure:

1. Magliatura: 34 a 35 mm (reti per catturare il pesce persico),
38 a 39 mm, almeno 50 mm;
2. Lunghezza della rete: 100 m al massimo;
3. Altezza della rete: 2 m al massimo;
4. Diametro del filo: almeno 0,12 mm.

(2) In un'azienda piscicola possono essere utilizzate simultaneamente:

1. al massimo dodici reti basse con una magliatura di 34 fino a 35 mm e
2. al massimo sei reti basse con una magliatura minima di 50 mm.

(3) Per l'utilizzazione di reti basse si applicano le seguenti limitazioni:

1. Dal 1° giugno al 31 ottobre possono essere tese soltanto sulle formazioni litoranee e, laddove il declivio è pronunciato, da quest'ultimo fino a 200 m verso l'interno del lago.
2. Dal 1° novembre fino all'apertura alla pesca dei coregoni riproduttori, la magliatura dovrà essere di almeno 60 mm.
3. Durante il periodo di protezione del pesce persico possono essere usate soltanto reti basse con una magliatura minima di 50 mm.

(4) Dalla fine del periodo di protezione dei coregoni fino al 31 marzo, invece del numero corrispondente di reti con magliatura di 34 a 35 mm, si possono utilizzare al massimo quattro reti con magliatura di 38 a 39 mm.

§ 15b²⁶ Pesca con reti: reti alte

(1) Per le reti alte si applicano le seguenti misure:

1. Magliatura: almeno 42 mm;
2. Lunghezza delle reti: 100 m al massimo;
3. Altezza delle reti: 5 m al massimo;
4. Diametro del filo: almeno 0,12 mm.

(2) In un'azienda piscicola possono essere usate simultaneamente al massimo 6 reti alte posate all'esterno delle formazioni litoranee. Durante il periodo di protezione dei coregoni, la magliatura minima è di 60 mm.

²⁵ Introdotto dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

(3) Durante il periodo di protezione del luccio, occorre rispettare una distanza di almeno 100 m dal declivio; durante detto periodo, reti con una magliatura superiore a 44 mm possono essere utilizzate soltanto come reti da fondo.

(4) Fuori del periodo di protezione del luccio, possono essere tese, oltre a quelle menzionate nel capoverso 2, quattro reti al massimo con una magliatura di 60 mm, dal 15 maggio al 30 settembre ...²⁷.

§ 15c²⁸ Posa e ritiro delle reti

(1) La posa delle reti è vietata dal tramonto sino a due ore prima dello spuntar del sole e il ritiro dal tramonto fino allo spuntar del sole.

(2) Se sono posate durante la notte (Ueberabendsatz), le reti di cui ai § 15a cpv. 1 e § 15b cpv. 1 possono essere tese a partire dalle ore 17.00 al più presto durante l'orario estivo e a partire dalle ore 15.00 dalla fine dell'orario estivo fino al 19 dicembre e devono essere ritirate il giorno seguente entro le ore 10.00 al più tardi.

Dal 1° novembre al 15 maggio, le reti posate all'esterno delle formazioni litoranee, e dal 1° gennaio al 15 maggio parimenti quelle posate sulle formazioni litoranee, possono restare tese durante due notti e un giorno. Dal 20 dicembre fino all'inizio dell'orario estivo, le reti possono essere ritirate e tese tutta la giornata ad eccezione del mercoledì, in cui devono essere ritirate entro le ore 10.00 al più tardi e possono essere tese a decorrere dalle ore 15.00 al più presto.

(3) Durante la prima metà della giornata (Uebermorgensatz), possono essere posate soltanto reti basse. Devono essere ritirate al più tardi entro le ore 11.00. Quelle che rimangono oltre quest'ora sono considerate Treibsatz. È fatto salvo il capoverso 2 3° periodo.

(4) Le reti devono formare un angolo retto con il declivio quando sono tese la notte (Ueberabendsatz) o durante la prima parte della giornata (Uebermorgensatz); fanno eccezione a questa disposizione:

1. la pesca a est della linea Fehrenhorn-Ermatinger Landsteg,
2. il Treibsatz
3. l'«Ufer-zu-Ufer-Satz»,
4. la pesca sulle formazioni litoranee con reti con una magliatura di almeno 60 mm.

(5) Per cacciare il pesce possono essere utilizzate reti alte con una magliatura minima di 60 mm e reti basse (Treibsatz). Si può iniziare a cacciare i pesci al più presto a partire dal sorgere del sole. Possono essere utilizzate al massimo quattro reti. Le reti non devono restare nell'acqua più di quattro ore e devono essere ritirate al più tardi alle ore 16.00 durante l'orario estivo e alle ore 14.00 al di fuori dell'orario estivo.

²⁷ Parte del per. abrogata dall'art. 1 n. 2 della conv. del 24 nov. 1997 (RU 2000 2352).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore del 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

(6) Per l'«Ufer-zu-Ufer-Satz» (v. § 15 n. 2) possono essere utilizzate soltanto 6 reti basse. Le reti devono essere ritirate dopo che i pesci sono stati tolti, al più tardi tuttavia entro il tramonto del sole. All'interno dell'«Ufer-zu-Ufer-Satz» il numero di reti non è limitato; per la cattura dei pesci intrappolati è autorizzata l'utilizzazione di una rete da traino con lunghezza massima di 100m e una magliatura minima di 34 mm. Questa rete non può essere trainata da veicoli a motore.

§ 16 Pesca con i bertovelli

(1) I bertovelli devono avere uno scomparto guida di una lunghezza massima di 20 m e di un'altezza massima di 1 m e camere laterali di una lunghezza massima di 10 m ciascuna e un'altezza massima di 1 m.²⁹ L'apertura non dev'essere più larga di 1 m, la magliatura deve misurare almeno 34 mm. Nei bertovelli, in materiale sintetico, per la cattura delle anguille, la magliatura o la larghezza delle aperture non deve oltrepassare i 20 mm.

(2) I bertovelli vanno posati in modo che l'apertura sia sott'acqua.³⁰ Dagli altri bertovelli bisogna osservare una distanza di 20 m e dai propri una distanza di non oltre 20 m. I bertovelli posati vanno accuditi secondo le esigenze della pesca.

(3) In un'azienda piscicola è permessa la posa contemporanea di non più di dodici bertovelli ai sensi del capoverso 1 frase 1 e dieci bertovelli per la cattura delle anguille.

(4) La posa dei bertovelli per la cattura delle anguille è consentita nel periodo dal 1° aprile, ore 10.00, al 31 ottobre³¹. Se il 1° aprile cade su una domenica, conta il giorno lavorativo successivo.

(5) Fra il tramonto e il sorgere del sole è vietata la posa e il ritiro di bertovelli.³²

§ 17 Pesca con le lenze da fondo

(1) Dal 1° ottobre al 30 aprile le lenze da fondo vanno posate soltanto in una profondità d'acqua di almeno 1 m.³³

(2) In caso di frequenti catture di anguille che ancora non hanno raggiunto la lunghezza minima, la prefettura di Costanza, uditi i guardapesca membri della commissione della pesca, può transitoriamente vietare che in determinati punti si usino i vermi da esca.

(3) Il § 16 capoverso 5 è applicabile per analogia.³⁴

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

³⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 dell'acc. del 22 giugno 1983, in vigore dal 1° giugno 1984 (RU **1983** 1611).

³¹ Espressione giusta l'art. 1 n. 3 dell'acc. del 22 giugno 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 1611).

³² Introdotto dall'art. 1 n. 2 dell'acc. del 13 nov. 1986 (RU **1987** 487). Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

³⁴ Introdotto dall'art. 1 n. 3 dell'acc. del 13 nov. 1986 (RU **1987** 487). Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

§ 18 Pesca con la lenza

(1) La lenza può avere al massimo tre ami muniti di esche naturali o artificiali. L'impiego del «Kosack», dello «Zocker», del «Pilker» e della «Juckschnur», come pure lo strappo («Schlenzen») sono vietati.

(2) L'esercizio della pesca con la lenza è permesso soltanto nello spazio tra il levare e il tramonto del sole. Nel periodo 16 maggio³⁵ a 31 ottobre la cattura delle anguille è permessa giornalmente fino alle ore 24.00 dopo il tramonto tuttavia soltanto dalla riva.³⁶ Dopo il tramonto del sole, i posti di cattura vanno cercati soltanto stando sulla riva.

(3) Un pescatore può servirsi contemporaneamente di due lenze al massimo, che vanno sorvegliate di continuo. La pesca con la lenza senza galleggiante non è permessa. Se l'amo s'impiglia nella rete o in un bertovello altrui, non lo si deve ritirare. La cordicella della lenza dev'essere piuttosto tagliata secondo la profondità dell'acqua. Se la cordicella è munita del nome e dell'indirizzo del pescatore, il proprietario della rete o del bertovello è tenuto a restituirgli immediatamente l'amo dopo averlo ricuperato.

(4) Pescando con la lenza da lancio, bisogna mantenere una distanza di almeno 50 m dalle reti o dai pali di un «reis».

§ 19 Cattura dei pesci da esca

(1) La cattura dei bianchetti come pesci da esca per il proprio fabbisogno è permessa

1. ai pescatori professionisti, con reti da posta lunghe fino a 15 m, alte fino a 1,5 m e presentanti una magliatura inferiore a 34 mm;
- 2.³⁷ ai pescatori sportivi, con reti da posta controllate in permanenza, lunghe fino a 10 m, alte fino a 1 m e presentanti una magliatura di 14 mm al massimo...

Invece delle reti da posta si può utilizzare un vangaiolo con una larghezza laterale fino a 1 m.

(2) Oltre gli attrezzi menzionati al capoverso 1, è autorizzato l'uso simultaneo di bottiglie per i pesci da esca, munite del nome di chi le ha posate.

(3) Il § 16 capoverso 5 è applicabile per analogia.³⁸

§ 20 Pesca in comune

(1) La priorità della pesca spetta al pescatore professionista che nel periodo autorizzato della pesca si presenta per primo sul posto di cattura e comincia immedia-

³⁵ Nuovi termini giusta l'art. 1 n. 3 della conv. del 24 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 2352).

³⁶ Il tenore della seconda frase giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

³⁸ Introdotto dall'art. 1 n. 4 dell'acc. del 13 nov. 1986 (RU 1987 487). Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

tamente a pescare. I pescatori professionisti che si presentano dopo devono osservare le distanze prescritte ai § 15 capoverso 2 e § 16 capoverso 2 secondo periodo a meno che i pescatori professionisti presenti non esercitino la pesca in comune.³⁹

(2) Se più pescatori professionisti compaiono sul posto nel periodo della cattura dei riproduttori, essi possono esigere che questa venga praticata in comune.

§ 21 Frasche, («reiser»)

(1) In nessuna direzione il diametro di un «reis» deve oltrepassare i 15 m. Un «reis» va marcato con vari pali («Kastenpfähle»). Non è permesso che i pali di cinta abbiano una distanza di oltre 30 m dal centro del «reis» («Reispfahl»), così come non è permesso che siano piantati sul basso fondo. Il «reis» dev'essere marcato chiaramente da indicazioni fissate ai pali di cinta.

(2) Il proprietario di un «reis» è tenuto a mantenerlo nello stato che risponda allo scopo. Se un «reis» viene trascurato, l'autorità competente secondo il capoverso 3 può esigere dal proprietario o dal rappresentante ai sensi del capoverso 6, che lo ripristini entro un certo termine che non deve andare oltre i tre mesi. Se il proprietario del «reis» non rispetta il termine ingiuntogli, scade il diritto di ripristinare l'attrezzo e di usarlo per la pesca. L'autorità competente secondo il capoverso 3 può, nei casi contemplati nella frase 3, ordinare l'eliminazione del «reis» per il tramite del suo proprietario.

(3) Il proprietario e ogni cambiamento di proprietario devono figurare su un elenco. Per i «reiser» che si trovano integralmente o almeno per metà su territorio tedesco, l'elenco viene compilato dalla prefettura di Costanza e per i rimanenti, dagli uffici distrettuali di Kreuzlingen e Steckborn. La prefettura di Costanza e gli uffici distrettuali di Kreuzlingen e Steckborn si comunicano le registrazioni fatte nei rispettivi elenchi. Il proprietario riceve un attestato dell'avvenuta registrazione, senza il quale non può esercitare la pesca nell'ambito del «reis».

(4) Per costruire un nuovo «reis» ci vuole il permesso dell'autorità designata al capoverso 3. Una volta ottenuto il permesso, il numero dei «reiser» esistenti non può essere aumentato in nessuno degli Stati contraenti.

(5) Il «reis», o parte di esso, può essere trasmesso mediante negozio giuridico solo indiviso. La pesca nell'ambito della superficie debitamente marcata da pali di cinta è permessa soltanto al proprietario del «reis» o alle persone cui il proprietario ha rilasciato un'autorizzazione scritta.⁴⁰

(6) Se il «reis» appartiene a più proprietari, l'autorizzazione scritta può essere rilasciata unicamente da un rappresentante comunitario. I proprietari devono comunicare alle autorità competenti ai sensi del capoverso 3 il nome e l'indirizzo del rappresentante che verranno riportati sull'elenco.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁴⁰ Il tenore del secondo periodo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

§ 22⁴¹ Indicazione dei termini è periodi

(1) Ai sensi del presente Regolamento sulla pesca l'ora del calare e del sorgere del sole viene stabilito dalla tabella seguente:

Mese	Calare del sole	Sorgere del sole
Gennaio	17 h 30	07 h 30
Febbraio	18 h 00	07 h 00
Marzo (ora solare)	19 h 00	05 h 00
Marzo (ora legale)	20 h 00	06 h 00
Aprile	21 h 00	05 h 30
Maggio	22 h 00	04 h 30
Giugno	22 h 00	04 h 30
Luglio	22 h 00	04 h 30
Agosto	21 h 00	05 h 00
Settembre	20 h 00	06 h 00
Ottobre (ora legale)	20 h 00	07 h 00
Ottobre (ora solare)	19 h 00	06 h 00
Novembre	18 h 00	07 h 00
Dicembre	17 h 00	07 h 30

Per notte viene inteso il periodo tra il calare e il sorgere del sole.⁴²

(2) Se la pesca dev'essere terminata per una certa ora, bisogna che i preparativi si svolgano in modo da poter sospendere il lavoro per l'ora in questione.

§ 23 Giorni festivi per l'esercizio della pesca

(1) Come giorni festivi per l'esercizio della pesca contano, a parte le domeniche, il Capodanno, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua,⁴³ l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il Corpus Domini, gli Ognissanti, nonché i due Giorni di Natale.

(2) Nei giorni festivi, eccettuati quelli che cadono nel periodo della cattura dei coregoni riproduttori, è vietato posare o ritirare le reti, i bertovelli e le reti da fondo, tranne le reti per la cattura dei pesci da esca, a meno che si vogliano prevenire danni agli attrezzi da pesca.⁴⁴ Il giorno del Corpus Domini è autorizzata la posa dell'«Ueberabendsatz».⁴⁵ Il § 16 capoverso 2 frase 4 rimane intatto. Dal 1° novembre al 15 maggio⁴⁶ la pesca sportiva può essere praticata soltanto dalla riva.

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁴² Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 della conv. del 24 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 2352).

⁴³ Espressione cancellata dall'art. 1 n. 5 dell'acc. del 13 nov. 1986 (RU 1987 487).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁴⁵ Secondo periodo introdotto dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁴⁶ Espressione cancellata dall'art. 1 n. 5 dell'acc. del 13 nov. 1986 (RU 1987 487).

(3) Il giorno dell'Epifania (6 gennaio), il 1° maggio, il 1° agosto, il 3 ottobre e il mercoledì che precede l'ultima domenica dell'anno liturgico (Digiuno) è vietato posare le reti per cacciare i pesci (Treibsatz).⁴⁷

Sezione 4

Protezione del patrimonio ittico, economia ittica, sorveglianza della pesca

§ 24 Attrezzi e metodi di cattura vietati

(1) Per la cattura dei pesci è vietato utilizzare sostanze esplosive, narcotiche e velenose, lacci, bertovelli di fili metallici, armi da tiro, arpioni ed altri attrezzi lesivi (ad eccezione degli ami delle lenze), come pure forare il ghiaccio. I pesci da esca vivi vanno infilzati soltanto alla bocca.

(2) L'uso della corrente elettrica a scopi di cattura richiede un permesso dell'autorità competente dello Stato contraente interessato.

§ 25⁴⁸ Periodi protettivi e misure minime e altre restrizioni

(1) Per i pesci menzionati qui appresso sono stabiliti i seguenti periodi protettivi e misure minime:

Specie	Periodo protettivo	Misure minime
Anguilla	nessuno	50 cm
Temolo	1° febbraio–30 aprile	30 cm
Pesce persico	15 giorni, secondo determinazione speciale	–
Coregone (compreso il «Gangfisch»)	15 ottobre–20 dicembre	30 cm
Trote	1° ottobre–31 dicembre	35 cm
Luccio	15 marzo–15 maggio	40 cm
Siluro d'Europa	nessuno	100 cm
Luccioperca	nessuno	35 cm
Gambero fluviale	1° ottobre–31 luglio	12 cm
Astaco	1° ottobre–31 luglio	8 cm

La prefettura di Costanza, uditi i guardapesca membri della Commissione della pesca, stabilisce il periodo protettivo durante la fregola del pesce persico.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

(2) I periodi protettivi iniziano e finiscono sempre alle ore 12.00 dei giorni indicati. La misura minima è data dall'estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata.

(3) I pesci catturati durante il periodo protettivo e che ancora non hanno raggiunto la lunghezza minima, vanno liberati con cura e, se c'è possibilità di sopravvivenza, rimessi in acqua.

(4) Le misure minime devono essere incise durevolmente in ogni imbarcazione da pesca o constatate per il tramite di altri mezzi ausiliari.

(5) Il numero dei pesci catturati è limitato per un pescatore sportivo a 10 coregoni e a 50 pesci persici al giorno. Nel battello non devono trovarsi più di 10 coregoni e 50 pesci persici per ogni pescatore sportivo.⁴⁹ Gli abramidi comuni catturati e i pesci persici pescati con la canna devono essere trascinati a riva.^{50 51}

§ 26 Economia ittica

(1) Gli stati contraenti s'impegnano

1. ad esercire o a fare esercire degli impianti d'allevamento per assicurare le necessarie immissioni artificiali di pesci nelle acque soggette al presente accordo; e
2. a prendere, in conformità del diritto interno, le misure speciali volte alla protezione e al promovimento (misure protettive), in quanto sia necessario per la conservazione del patrimonio ittico. Nella misura in cui la pesca generale ne venga limitata, i provvedimenti richiedono l'autorizzazione dell'altro Stato contraente.

(2) Nell'intento di garantire una gestione piscicola ben concepita, i plenipotenziari stabiliscono di comune accordo un piano di gestione per un periodo che va da uno a cinque anni, relativo

1. alla specie e alla quantità dei pesci immessi artificialmente nelle acque per il tramite degli Stati contraenti o di terzi che partecipano volontariamente a queste operazioni;
2. alla quantità ammissibile di pesci catturati in base ai singoli diritti di pesca privati e alle tessere di pescatore;
3. al numero massimo delle autorizzazioni ammissibili secondo il § 4 capoverso 1 per il singolo diritto di pesca e per un solo «reis»;
- 4.⁵² alle misure contro la proliferazione di determinate specie di pesci.

Vanno dapprima uditi i titolari dei diritti di pesca privati e la commissione della pesca.

⁴⁹ Introdotta dall'art. 1 n. 5a della conv. del 24 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **2000** 2352).

⁵⁰ Originaria seconda frase.

⁵¹ Introdotta dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

(3) Per la messa in vigore degli accordi secondo il capoverso 2 occorre la conferma scritta degli uffici competenti di ciascun Stato.

(4) L'immissione artificiale di pesci va effettuata soltanto previo accordo di un guardapesca designato dagli Stati contraenti. Per evitare la propagazione di malattie infettive e conservare l'identità genetica dei popolamenti possono essere immessi solo pesci nati da riproduttori provenienti dal Lago di Costanza, nella misura in cui i plenipotenziari non decidano diversamente.⁵³

L'immissione di specie allofone, di pesci e gamberi può essere effettuata soltanto previo accordo degli Stati contraenti; questa disposizione si applica anche a specie indigene di pesci il cui patrimonio genetico è stato modificato da interventi biotecnici o di ingegneria genetica.

(5) Possono essere usati come esca soltanto pesci bianchi pescati nel Lago di Costanza.⁵⁴

§ 27 Cattura di riproduttori e di microfauna predata dai pesci e catture speciali⁵⁵

(1) I pescatori professionisti sono, in base ad un permesso speciale rilasciato dalle autorità ai sensi del § 12 capoverso 1, autorizzati a catturare, durante il periodo protettivo, i riproduttori per prelevarne uova e latte in vista dell'allevamento artificiale. L'autorizzazione può essere rilasciata a determinate condizioni o vincolata a (determinati oneri e possono inoltre essere fissate deroghe alle prescrizioni menzionate nei §§ 15 a 15c.⁵⁶

(2) I pescatori professionisti sono tenuti ad offrire i riproduttori vivi agli impianti d'incubazione per l'immissione artificiale nelle acque soggette al presente accordo o ad utilizzarli secondo le istruzioni dei guardapesca. Nella misura in cui gli elementi di riproduzione coprano il fabbisogno nell'ambito del presente accordo, i guardapesca possono autorizzarne l'impiego per l'immissione artificiale in altre acque.

(3) L'autorizzazione per la cattura dei riproduttori può essere rifiutata o revocata se, catturando i riproduttori, il pescatore professionista si è reso colpevole di ripetute o gravi trasgressioni del presente accordo oppure di inosservanza delle condizioni o degli oneri connessi al permesso.

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁵⁶ Nuovo testo giusta del secondo periodo il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

(4) Le autorità menzionate nel § 12 capoverso 1 possono accordare ai pescatori professionisti autorizzazioni per catture speciali, segnatamente per misure di conservazione dei popolamenti secondo il § 14 capoverso 1 secondo periodo. Il capoverso 1 secondo periodo e il capoverso 3 sono applicabili per analogia.⁵⁷

(5)⁵⁸ Ai due Stati contraenti spetta l'esclusivo diritto di pesca della microfauna predata dai pesci nell'intero campo d'applicazione del presente accordo.

(6)⁵⁹ I guardapesca sono autorizzati a circoscrivere e a marcare i rifugi di fregola, in vista di proteggere determinate specie di pesci o di regolare la cattura dei riproduttori.

§ 28 Tassa di pesca

Gli Stati contraenti s'impegnano a prelevare dai titolari della tessera di pescatore, compresi i titolari di diritti di pesca privati, una tassa di pesca destinata esclusivamente a promuovere l'economia piscicola nel campo d'applicazione del presente accordo. I plenipotenziari si adoperano per arrivare ad un reciproco adeguamento della tassa. Si può rinunciare alla tassa ai sensi della frase 1, se una tassa generale di pesca viene prelevata nel territorio di uno degli Stati contraenti ed è destinata a promuovere gli scopi della frase 1 in misura paragonabile.

§ 29 Sorveglianza della pesca

(1) La sorveglianza della pesca nell'ambito del presente accordo è compito della prefettura di Costanza e dei guardapesca designati dagli Stati contraenti. Ciascun Stato contraente comunica all'altro la nomina dei guardapesca.

(2) I guardapesca così designati sono incaricati di sorvegliare la pesca nell'ambito del presente accordo e di cooperare alla sistemazione delle acque piscicole.

(3) I plenipotenziari sono autorizzati ad impartire alla prefettura di Costanza istruzioni elaborate in comune per il settore della sorveglianza della pesca ed applicabili a tutto il territorio soggetto al presente accordo. Il Paese del Baden-Württemberg provvede affinché le istruzioni in questione siano rispettate. Il diritto nazionale di impartire istruzioni per il tramite della prefettura di Costanza rimane riservato.

(4) I guardapesca compiono il loro servizio secondo le prescrizioni generali approvate dai plenipotenziari e secondo le istruzioni della prefettura di Costanza (sorveglianza tecnica). Essi sono autorizzati ad effettuare la sorveglianza anche sul territorio dell'altro Stato contraente. Essi sono assoggettati alla sorveglianza e al potere disciplinare dello Stato che li ha designati.

(5) Le persone che pescano o che, lungo la riva o sull'acqua, portano seco attrezzi di pesca sono in ogni momento tenuti, se i guardapesca lo richiedono,

1. a fornire i dati personali;

⁵⁷ Introdotta dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁵⁸ All'origine (4)

⁵⁹ All'origine (5)

2. ad esibire la tessera di pescatore e, se la pesca è esercitata nell'ambito del diritto di pesca privato, la comprova richiesta dallo Stato contraente, cioè l'autorizzazione accordata loro dal beneficiario del diritto di pesca;
- 3.⁶⁰ a mostrare gli attrezzi di cattura e i mezzi ausiliari utilizzati per la pesca, i pesci e gli attrezzi da pesca nelle imbarcazioni, come pure i recipienti per mettervi i pesci.

Se intimati dal guardapesca, i conducenti delle imbarcazioni devono fermarsi immediatamente e, se richiesti, prenderlo a bordo. Si rimetteranno in movimento solo se il guardapesca lo permette.

(6) Ad ogni intervento, il guardapesca deve, se richiesto, esibire la sua tessera di servizio, tranne che non vi si oppongano motivi di sicurezza. Il guardapesca può sequestrare i pesci catturati e gli attrezzi di pesca se le persone pescano senza averne il diritto, si fanno trovare con attrezzi di pesca lungo le rive o sulle acque in cui non hanno diritto di pesca oppure hanno altrimenti trasgredito le pertinenti disposizioni. Se un guardapesca svolge la sua attività nell'altro Stato contraente, egli è tenuto a consegnare immediatamente ai servizi ivi competenti i pesci e gli attrezzi di pesca sequestrati. Ciascun Stato contraente indica all'altro i propri servizi competenti.

§ 30⁶¹ Controllo e contrassegno degli attrezzi di cattura

(1) Le reti e i bertovelli possono essere utilizzati soltanto se rispondono alle prescrizioni e sono stati piombati dal guardapesca competente. Un attrezzo di cattura acquistato già piombato può essere utilizzato soltanto se è stato ripiombato dal guardapesca competente. Le perdite e i furti di attrezzi vanno annunciati senza indugio al guardapesca competente. Dopo la piombatura, le reti e i bertovelli non devono subire alcun trattamento che modifichi la magliatura massima o minima prescritta. Una rete o un bertovello che secondo un ulteriore controllo non risponde più alle prescrizioni deve essere spiombato. Prima dell'imbastitura, il guardapesca ufficiale, dopo aver controllato la magliatura, l'altezza della rete e il diametro del filo, può piombare provvisoriamente le reti.

(2) La magliatura deve essere misurata quando la rete è bagnata; all'uopo si riuniscono dieci file di maglie (ciascuna composta da cinque maglie) alle quali si appende un peso di 1 kg. La magliatura minima è rispettata se i lati misurati delle maglie corrispondono in media alla magliatura minima ammessa o la supera. Una rete è considerata bagnata quando è stata immersa nell'acqua durante le 12 ore precedenti la misurazione.

(3) Le reti, i bertovelli e le lenze da fondo devono recare l'indirizzo e le iniziali del proprietario o essere munite di un qualsiasi contrassegno inconfondibile, annunciato al servizio di vigilanza della pesca. Nel caso delle reti e dei bertovelli il contrassegno va apposto sui galleggianti.

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

(4) La posizione delle reti, dei bertovelli e delle lenze da fondo deve essere sufficientemente segnalata. Le disposizioni relative alla navigazione restano applicabili.

(5) Le reti e i bertovelli posati o portati con sé che non sono stati piombati conformemente al capoverso 1 devono essere sequestrati dal guardapesca. Le reti, i bertovelli e le lenze da fondo posati che non sono contrassegnati conformemente al capoverso 3 possono essere sequestrati dal guardapesca. In virtù del § 35, gli attrezzi sequestrati devono essere consegnati alle autorità competenti per procedimento penale contro gli autori di contravvenzioni al presente accordo.

§ 31 Porto di attrezzi e di altri mezzi di cattura

Nelle, sulle o lungo le acque soggette al presente contratto e in cui non ha diritto di pesca, nessuno può portare seco attrezzi o altri mezzi di cattura pronti per l'impiego. È vietato portare seco attrezzi o altri mezzi di cattura vietati. I pescatori professionisti possono portare con sé soltanto il numero di reti e di bertovelli utilizzabili contemporaneamente.⁶²

Sezione 5

Plenipotenziari, commissione della pesca

§ 32 Plenipotenziari

(1) Ciascun Stato contraente nomina un plenipotenziario.

(2) Oltre i compiti assegnati loro in virtù del presente contratto, i plenipotenziari devono, in particolare,

1. svolgere funzione di consulenza nelle questioni importanti di pesca nel campo d'applicazione del presente accordo e scambiarsi le informazioni in merito;
2. proporre le misure necessarie al promovimento della pesca e comunicarsi le misure prese;
3. operare in vista di un'esecuzione uniforme dell'accordo.

§ 33 Commissione della pesca

(1) Una commissione della pesca viene istituita presso la prefettura di Costanza, per consigliare i plenipotenziari e la prefettura di Costanza. La Commissione della pesca va udita nel caso di decisioni fondamentali o d'importanza generica.

(2) La Commissione della pesca è composta da

1. il prefetto di Costanza o il suo sostituto fisso, come presidente;
2. i capidistretto di Kreuzlingen e Steckborn o i loro sostituti;
3. un guardapesca designato da ciascun Stato contraente;

⁶² Ultima Frase introdotto del n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

4. due pescatori professionisti per ciascun Stato contraente;
5. un pescatore sportivo per ciascun Stato contraente.

La Commissione della pesca ha capacità di deliberare, se la maggioranza dei suoi membri è presente. Essa decide con la semplice maggioranza; le astensioni dal voto non contano.

(3) I pescatori professionisti del Baden-Württemberg e quelli svizzeri sono nominati in un comizio elettorale dai titolari di una tessera di pescatore professionista, residenti nei Comuni elencati al § 6 capoverso 2 n. 1, risp. al § 6 capoverso 2 n. 2, per una durata di cinque anni. La rielezione è ammessa. La prefettura di Costanza convoca, entro un termine di almeno due settimane, gli elettori al comizio elettorale sull'Isola di Reichenau. Il comizio elettorale è presieduto da un rappresentante della prefettura di Costanza. Un pescatore professionista che da più di tre mesi non è più titolare di una tessera di pescatore professionista non fa più parte della Commissione.

(4) I pescatori sportivi sono eletti dalle loro associazioni riconosciute e aventi sede in un Comune menzionato al § 6 capoverso 2 n. 1, risp. al § 6 capoverso 2 n. 2. La rielezione è ammessa. I pescatori sportivi devono essere titolari di una tessera annuale di pescatore sportivo. Essi non fanno più parte della Commissione allo scadere dell'anno civile, in cui non è riempita la condizione formulata alla frase 3.

(5) Ogni pescatore professionista o sportivo ha un sostituto che, in caso di dimissione o di impedimento permanente, ne assume le veci fino alla scadenza del periodo di carica. In caso di impedimento occasionale, il membro della commissione è sostituito dal suo supplente.⁶³

(6) La Commissione della pesca è convocata dal presidente. Essa è convocata se ciò viene richiesto da uno dei plenipotenziari o dalla maggioranza dei membri.

Sezione 6 Contravvenzioni

§ 34 Punizione di contravvenzioni

(1) Gli Stati contraenti s'impegnano ad emanare prescrizioni, secondo le quali siano passibili di almeno della multa o della pena pecuniaria le contravvenzioni commesse intenzionalmente o per negligenza alle seguenti prescrizioni del presente accordo o alle disposizioni emanate in virtù di esso:

1. Diritto ed esercizio di pesca (§ 3 cpv. 1, § 4 cpv. 2, § 10 cpv. 1, § 11 cpv. 1 primo periodo, § § 14 a 19, § 20 cpv. 1 secondo periodo, § 21 cpv. 3 ultimo periodo, cpv. 4 primo periodo e cpv. 5 secondo periodo, § 23 cpv. 2 e 3, § 30 cpv. 1, 3 e 4, § § 31 e 38);

⁶³ Secondo periodo introdotto dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

2. Protezione del patrimonio ittico ed immersione artificiale di pesci (§ § 24, 25, 26 cpv. 2 n. 2 a 4 e cpv. 4 e 5, § 27 cpv. 1, cpv. 2 primo periodo, cpv. 4 e 5);
3. Annuncio delle catture e obbligo d'informazione (§ 6 cpv. 5, § 21 cpv. 6 frase 2, § 29 cpv. 5);
4. Porto ed esibizione della tessera (§ 6 cpv. 4).

(2) Gli Stati contraenti s'impegnano inoltre ad emanare prescrizioni che prevedano la confisca dei pesci catturati illecitamente e degli attrezzi ed altri mezzi di cattura vietati, utilizzati per l'esercizio della pesca.

(3) Le prescrizioni emanate in virtù dei capoversi 1 e 2 si applicano pure alle infrazioni commesse nell'altro Stato contraente, nella misura che vengano perseguite dallo Stato che ha emanato tali prescrizioni.

§ 35 Perseguimento di contravvenzioni

(1) Le contravvenzioni alle disposizioni del presente accordo e alle prescrizioni emanate in virtù di esso sono perseguite dal Paese del Baden-Württemberg, se il colpevole risiede o soggiorna abitualmente nel territorio assoggettato alla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. Sono invece perseguite dalla Confederazione svizzera se il colpevole risiede o soggiorna abitualmente in territorio svizzero. Se l'infrazione è stata commessa nell'altro Stato contraente, occorre una domanda dell'autorità competente di detto Stato. Ciascun Stato contraente applica il proprio diritto interno. Il § 36 rimane intatto. Per quanto concerne il perseguimento della pesca di frodo, si applica il diritto interstatale generale.

(2) Se il colpevole non risiede o soggiorna abitualmente né su territorio assoggettato alla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania né su quello elvetico, è competente lo Stato, in cui l'infrazione è stata commessa. Se non si può accertare pienamente dove sia stata commessa l'infrazione o se è stata commessa in ambedue gli Stati contraenti, la competenza spetta allo Stato i cui organi sono intervenuti per primi.

(3) Le decisioni e le sentenze definitive ed esecutive pronunciate contro le infrazioni al presente accordo in uno degli Stati contraenti in virtù del suo ordinamento giuridico sono, a richiesta di questo Stato, esecutivo anche nell'altro, così come viceversa lo sono le corrispondenti decisioni e sentenze di quest'ultimo contro le infrazioni al presente accordo. Le somme di denaro incassate e le spese non sono rimborsate.

(4) I guardapesca inoltrano le denunce d'infrazione al presente accordo, i documenti relativi ed eventuali ulteriori oggetti all'autorità dello Stato competente per il perseguimento ai sensi dei capoversi 1 e 2.

§ 36 Multe d'avvertimento (multe disciplinari)

(1) Se le infrazioni al presente accordo e alle prescrizioni ed ordinamenti stabiliti in virtù di esso sono leggere, le autorità competenti e i guardapesca designati dagli Stati contraenti possono punire il colpevole con un avvertimento ed infliggergli una

multa d'avvertimento (multa disciplinare), che comporta al minimo dieci marchi tedeschi dieci franchi svizzeri e al massimo settantacinque marchi tedeschi settantacinque franchi svizzeri.⁶⁴ Una pena del genere va inflitta se l'avvertimento senza la multa d'avvertimento (multa disciplinare) non è sufficiente.

(2) L'avvertimento secondo il capoverso i frase 1 è efficace soltanto se il colpevole, messo al corrente del proprio diritto di rifiuto, l'accetta e versa l'importo della multa d'avvertimento (multa disciplinare) secondo le indicazioni dell'autorità o del guardapesca sia in contanti sia direttamente o per il tramite della posta al servizio di dovere entro un termine di una settimana, accordato se il responsabile non può pagare immediatamente la multa d'avvertimento (multa disciplinare) o se l'importo supera venti marchi tedeschi venti franchi svizzeri.⁶⁵

(3) Viene rilasciata un'attestazione circa l'avvertimento ai sensi del capoverso 1 frase 1, l'importo della multa d'avvertimento (multa disciplinare), il pagamento o l'eventuale termine per il versamento. Non verrà percepita alcuna spesa (tasse e simili). L'avvertimento non sarà iscritto nel casellario giudiziale o in altri registri del genere. Le somme percepite spettano allo Stato contraente, la cui autorità o il cui guardapesca ha inflitto la pena d'avvertimento.

(4) Se l'avvertimento ai sensi del capoverso 1 frase 1 è efficace, il reato non è più perseguibile dal profilo di fatto e giuridico che è stato all'origine dell'avvertimento.

Sezione 7

Disposizioni transitorie e finali

§ 37 Modificazioni dell'accordo

(1) Se l'adeguamento della biologia e tecnica piscicole alle conoscenze più recenti lo richiede, i plenipotenziari possono modificare

1. I §§ 15 a 19, in merito al genere e al numero degli attrezzi di pesca, alla durata, al luogo e al tipo del loro impiego;
2. il § 22, in merito al tempo che intercorre tra il levare e il tramonto del sole ai sensi del presente accordo;
3. il § 23 in merito ai giorni festivi per l'esercizio della pesca e alle attività permesse in tali giorni;
- 4.⁶⁶ il § 24 in merito agli attrezzi di cattura e metodi di cattura proibiti;
- 5.⁶⁷ il § 25 in merito alle specie di pesci, ai periodi protettivi e alle misure minime nonché alle altre restrizioni;

⁶⁴ Importi giusto il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁶⁵ Importi giusto il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

6.⁶⁸ il § 30 in merito al controllo e al contrassegno degli attrezzi di cattura.

(2) Tenuto conto del § 24, i plenipotenziari possono autorizzare nuovi attrezzi e metodi di cattura nonché altri mezzi di pesca, nella misura che occorra per l'adeguamento della biologia e tecnica piscicole alle conoscenze più recenti. In relazione con il genere degli attrezzi o altri mezzi di cattura, essi possono stabilire altresì delle limitazioni in fatto di numero, durata, luogo e tipo d'impiego.

(3) La messa in vigore degli accordi stabiliti secondo i capoversi 1 e 2 richiede la conferma scritta dei servizi competenti degli Stati contraenti.

§ 38 Disposizioni derogative

(1) Nella misura in cui la conservazione del patrimonio ittico lo richieda, la prefettura di Costanza, uditi i guardapesca membri della Commissione della pesca, può, in deroga ai §§ 15 a 18, ordinare che vengano modificati la costruzione degli attrezzi ed altri mezzi di cattura, il numero, la durata, il luogo e il tipo del loro impiego per un periodo di tre mesi al massimo.

(2) Nell'interesse della conservazione degli avannotti e dei pesci giovani, la prefettura di Costanza, uditi i guardapesca membri della Commissione della pesca, può vietare la pesca in determinati posti per un periodo di tre mesi al massimo.

(3) La prefettura di Costanza, uditi i guardapesca membri della Commissione della pesca, ha inoltre la facoltà di autorizzare attrezzi e metodi di pesca o altri mezzi di cattura vietati, in particolare a scopi d'economia piscicola o scientifici.

(4) Le disposizioni ed autorizzazioni ai sensi dei capoversi 1 a 3 vanno comunicate immediatamente ai plenipotenziari, alle autorità competenti e ai pescatori professionisti. I plenipotenziari possono esigere in comune che le disposizioni ed autorizzazioni vengano abrogate o modificate. La prefettura di Costanza è tenuta a darvi immediatamente seguito. I plenipotenziari possono inoltre prorogare di dodici mesi al massimo le misure prese dalla prefettura di Costanza.

§ 39 Assistenza amministrativa

Le autorità competenti, degli Stati contraenti si accordano mutua assistenza nell'esecuzione del presente accordo. Applicano il loro diritto e possono comunicare direttamente tra di loro. Esse si tengono vicendevolmente al corrente delle decisioni e disposizioni prese per le infrazioni al presente accordo

§ 40⁶⁹ Notificazione delle catture e delle immissioni di pesci

Gli Stati contraenti si comunicano a vicenda le statistiche delle catture e le immissioni artificiali di pesci entro il 1° febbraio del seguente anno civile.

⁶⁸ Introdotta dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU 1992 1718).

§ 41 Disposizioni transitorie

(1) I pescatori iscritti nel registro dei pescatore entro il 31 dicembre 1978⁷⁰ possono ottenere la tessera di pescatore professionista anche quando non sono adempite le condizioni formulate al § 8 capoverso 1 n. 2 e capoverso 2 n. 1. Lo stesso vale per il rilascio della tessera di pescatore ausiliario agli ausiliari iscritti nel registro degli ausiliari, per quanto concerne le condizioni poste al § 9 capoverso 1 n. 2.

(2) ...⁷¹

(3) Le reti e i bertovelli non piombati possono essere utilizzati al massimo fino alla scadenza dei dodici mesi che seguono l'entrata in vigore del presente accordo. La presente disposizione si applica pure alle reti autorizzate finora ma che non lo sono più in virtù del presente accordo.⁷²

(4) I pescatori professionisti che durante gli ultimi cinque anni prima dell'entrata in vigore del presente accordo hanno pescato sia nel Lago Superiore che nel Lago Inferiore di Costanza possono continuare a ottenere, oltre alla patente di pescatore professionista per il Lago Inferiore, una tessera di pescatore professionista per il Lago Superiore.⁷³

§ 42 Entrata in vigore

(1) Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo la reciproca notificazione di ciascuno Stato in merito all'avvenuta esecuzione delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

(2) Con l'entrata in vigore del presente accordo, la Convenzione del 3 luglio 1897⁷⁴ concernente la pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno e tutti gli accordi volti a modificarla e a completarla, specialmente quelli del 1908, 1911, 1914, 1921 e 1924, sono abrogati.

Il presente accordo è ratificato mediante la firma di chi è competente in materia.

Fatto a Reichenau il 2 novembre 1977, in due originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione svizzera:

Diez
Böckli

Per il Paese del
Baden-Württemberg.

Weiser

⁷⁰ Nuovo tenore della prima parte di frase giusta il n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

⁷¹ Abrogato dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991 (RU **1992** 1718).

⁷² Introdotto dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

⁷³ Introdotto dal n. I dell'acc. del 19 nov. 1991, in vigore dal 1° luglio 1992 (RU **1992** 1718).

⁷⁴ CS **14** 219

Distinta dei segni giusta il § 5

Segni Numeri	Coordinate			
	Baden-Württemberg		Svizzera	
	A destra	In alto	Y	X
1	35 08825.00	52 80613.15	726 023.73	280 587.35
2	35 08832.07	52 80881.38	726 025.48	280 855.72
3	35 08100.13	52 81241.80	725 286.41	281 201.67
4	35 08287.34	52 81446.42	725 469.57	281 409.99
5	35 09718.68	52 81019.55	726 909.36	281 011.45
6	35 09743.44	52 81263.36	726 929.29	281 255.75
7	35 09492.39	52 81871.28	726 665.97	281 858.85
8	35 08728.32	52 82744.45	725 885.08	282 716.91
9	35 08992.06	52 83308.09	726 137.34	283 285.70
10	34 99406.26	52 82701.83	716 564.32	282 488.79
11	34 98523.10	52 82262.57	715 689.99	282 031.94
12	34 92043.77	52 79355.29	709 269.22	278 995.48
13	34 91460.53	52 78925.66	708 694.59	278 554.24

*Allegato 2⁷⁶***Tabella di calcolo dell'altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie, giusta il paragrafo 15 capoverso 1 terza frase**

Altezza massima delle reti	Larghezza delle maglie in mm *	Numero delle maglie*
2 m	34	34
	38	28
	50	22
	60	18
	80	14
	85	12
5 m	42	64
	50	54
	60	46
	70	39
	80	34
	85	32

* Per le dimensioni intermedie, si applica il numero delle maglie immediatamente inferiore».

⁷⁶ Introdotta dall'art. 1 n. 6 della conv. del 24 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 2000 2352).

Protocollo

A complemento dell'accordo, gli Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:

1. «Le ore indicate nell'ordinamento della pesca nel Lago Inferiore si applicano anche all'ora estiva; l'anticipo di un'ora non è preso in considerazione.»⁷⁷
2. § 28: Gli Stati contraenti concordano che anche la ricerca sulla piscicoltura debba essere incoraggiata per ottenere i concetti basilari ed acquisire le conoscenze necessarie all'economia ittica nel Lago Inferiore.
3. § 29: Il Paese del Baden-Württemberg s'impegna ad esercitare il diritto nazionale di impartire istruzioni per il tramite della prefettura di Costanza contemplato al capoverso 3 frase 3, senza contrastare le disposizioni stabilite in comune dai plenipotenziari.
4. § 31: I pescatori che lasciano le loro imbarcazioni nel campo d'applicazione del presente accordo, non possono portare seco attrezzi o altri mezzi di cattura vietati o pronti all'uso, se intendono impiegarli per pescare nel Lago Superiore, ove sono autorizzati.
5. § 36: Nella misura in cui sia applicabile il diritto penale tedesco, gli Stati contraenti sono d'accordo che la pesca di frodo non debba essere considerata un'infrazione leggera ai sensi del capoverso 1.

Ciascuno Stato contraente provvede affinché i guardapesca dell'altro Stato siano, sul territorio di sua sovranità, autorizzati a punire il colpevole di un'infrazione leggera ai sensi del § 36 capoverso 1 con un avvertimento e ad infliggergli una multa d'avvertimento (multa disciplinare).

Fatto a Reichenau, il 2 novembre 1977, in due originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione svizzera:

Diez
Böckli

Per il Paese del
Baden-Württemberg:

Weiser

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I del prot. del 19 nov. 1991 (RU 1992 1730).

